# MESSA A PUNTO E VALUTAZIONE DI EFFICACIA DI INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER RIDURRE L'IMPATTO SANITARIO DELLE PATOLOGIE ATTRIBUIBILI ALL'AMBIENTE E ALLE DISEGUAGLIANZE SOCIALI

CUP Master J49I23001690001 - CUP Derivato E39I23001530001

Finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale

Complementare al PNRR "Salute, Ambiente, Biodiversità, Clima" Investimento 1.2

### PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI

Decreto-legge 06/05/21, n. 59 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 01/07/21, n. 101

# "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA"

Investimento 1.2) Sviluppo e implementazione di 2 specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in siti contaminati selezionati di interesse nazionale.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE tra la Regione Emilia-Romagna e l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna per la realizzazione del modello di intervento n.1 "MESSA A PUNTO E VALUTAZIONE DI EFFICACIA DI INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA PER RIDURRE L'IMPATTO SANITARIO DELLE PATOLOGIE ATTRIBUIBILI ALL'AMBIENTE E ALLE DISEGUAGLIANZE SOCIALI"

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in particolare, l'articolo 14 che prevede che le misure si applichino anche la Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari;

VISTO l'articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, che reca disposizioni per l'allocazione di almeno il 40 per cento delle risorse a favore delle regioni del Mezzogiorno;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", di seguito indicato come "decreto-legge";

VISTO in particolare l'articolo 1, del decreto-legge, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, che riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano;

VISTO il successivo comma 6, che prevede che "agli interventi ricompresi nel Piano (...) si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e

accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

VISTO il comma 7, dell'articolo 1 del decreto-legge, il quale dispone che "Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari";

VISTO il successivo comma 7-bis che dispone che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la revoca del finanziamento;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 1, del decreto-legge, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio decreto del 15 luglio 2021, ha individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

VISTA la scheda di progetto "Salute, ambiente, biodiversità e clima" allegata al summenzionato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua gli obiettivi, le modalità di attuazione, i soggetti attuatori, il cronoprogramma finanziario e include la relazione illustrativa, che qui si intende integralmente richiamata e forma parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che nella summenzionata scheda di progetto il Ministero della

Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria è individuato quale soggetto attuatore, tra l'altro, per l'intervento "Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in due siti contaminati selezionati di interesse nazionale";

CONSIDERATI gli obiettivi iniziali, intermedi e finali stabiliti nella scheda di progetto allegata al summenzionato decreto-legge n. 59 del 2021, e i vincoli finanziari definiti per l'intervento "sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in siti contaminati selezionati di interesse nazionale";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 252 che definisce le modalità di individuazione dei siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, 18 novembre 2022, con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro per la definizione dei criteri di individuazione dei siti di interesse nazionale, composto da rappresentanti designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Ministero della Salute stesso;

VISTO l'Avviso pubblicato dal Ministero della Salute il 21 giugno 2023, rivolto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la manifestazione di interesse all'attuazione del progetto 1.2 "Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale", mediante formale richiesta sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante

della regione o provincia autonoma designata quale capofila con indicazione dei siti di interesse nazionale coinvolti e opzione per uno dei due modelli di intervento:

- modello di intervento n. 1 "Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le diseguaglianze sociali";
- modello di intervento n. 2 "Valutazione della esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili";

TENUTO CONTO che la Regione Puglia, in data 7 luglio 2023, ha presentato manifestazione di interesse, acquisita al protocollo del Ministero della Salute DGPRE-MDS-A n. 21504 del 10 luglio 2023, nella quale è espressa l'opzione per il modello di intervento n. 1 "Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le diseguaglianze sociali";

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della Salute del 12 luglio 2023, con il quale tra l'altro è stata recepita la summenzionata manifestazione d'interesse della Regione Puglia ed è stato disposto l'accesso ed il contestuale avvio della successiva fase di progettazione partecipata, dell'aggregazione per il modello di intervento 1. "Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le diseguaglianze sociali" costituita come segue:

- Capofila: Regione Puglia
- Partecipanti: Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Friuli-Venezia Giulia,
   Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia,

# Sardegna;

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1199 del 8 agosto 2023 che delega l'AReSS Puglia ad assicurare in nome e per conto della Regione Puglia, tutte le attività collegate e conseguenti previste dall'avviso del 21 giugno 2023 del Ministero della Salute per l'attuazione del progetto 1.2 "Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato Salute-Ambiente-Clima in siti contaminati selezionati di interesse nazionale", con riferimento al modello di intervento n. 1, in qualità di Regione Capofila;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle disposizioni del summenzionato decreto del Segretario Generale, la progettazione si è realizzata con la partecipazione congiunta del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità per la parte tecnico-scientifica e delle Regioni partecipanti all'aggregazione ed in data 13 ottobre 2023 AReSS Puglia ha trasmesso la proposta progettuale per il modello di intervento "Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle diseguaglianze sociali";

VISTO il provvedimento del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 26 ottobre 2023 con il quale si prende atto della proposta progettuale trasmessa da AReSS Puglia e si conclude la fase di progettazione partecipata;

RILEVATO che nella summenzionata nota di trasmissione della proposta progettuale, AReSS Puglia ha informato il Ministero della Salute che con nota prot. 1559 del 21 luglio 2023 della Direzione Sanità della Regione Piemonte, è giunta una ulteriore richiesta di adesione, con il coinvolgimento del SIN di Casale

Monferrato, per la quale la Regione Puglia, previo parere positivo del Ministero della Salute espresso nel corso della riunione tenutasi a Roma in data 27 luglio 2023, ha riscontrato favorevolmente;

ATTESO che a seguito di quanto sopra il Ministero della Salute, la Regione Puglia e AReSS Puglia hanno sottoscritto un Accordo di collaborazione per la realizzazione del modello di intervento n.1, Programma E.1 "Salute-ambiente-biodiversità-clima" - Investimento 1.2, Intervento n. 1 denominato "Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle diseguaglianze sociali", ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 12 febbraio 2023 con numero 313;

ATTESO che, a seguito del suddetto Accordo, la capofila AReSS Puglia e la Regione Emilia-Romagna hanno sottoscritto, in data 29 maggio 2024, l'Accordo di collaborazione per la realizzazione del modello di intervento n. 1 "Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle diseguaglianze sociali";

RITENUTO necessario dare seguito agli Accordi tra Ministero della Salute, Regione Puglia e AReSS Puglia e tra AReSS Puglia e Regione Emilia-Romagna procedendo alla sottoscrizione di accordi di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e i soggetti partecipanti alla aggregazione per la realizzazione delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato modello di intervento "Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle diseguaglianze sociali";

CONSIDERATO che sulla base del piano finanziario generale presentato da Regione Emilia – Romagna all'interno del progetto sottomesso (All. 1 al presente accordo), l'attività dell'AUSL di Bologna è prevista alla voce di spesa Servizi e nello specifico "Convenzioni con AUSL Modena, Reggio-Emilia, Bologna Parma, e AOSP Ferrara e Arpae Emilia-Romagna per l'acquisizione di servizi sanitari e ambientali previsti dal progetto", in attuazione delle LINEE GUIDA di cui all'allegato 2;

VALUTATO che in relazione a quanto sopraccitato e a quanto disposto dall'art.

1 comma 2 e dell'art. 2 comma 3 del presente accordo, l'Azienda USL-IRCCS di
Reggio Emilia - è da considerarsi quale soggetto convenzionato ai fini del
presente accordo;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che si ritengono soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

tra

La Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, viale Aldo Moro 52, C.F. 800.625.903.79 rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Luca Baldino, domiciliato per la carica in Bologna, Viale A. Moro, 52

е

l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna (di seguito denominata anche "soggetto convenzionato") con sede legale in Via Castiglione 29, 40124 Bologna

(BO), Cod. Fiscale e P. Iva 02406911202, nella persona del Legale Rappresentante Paolo Bordon

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Oggetto dell'Accordo

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 2. Il presente Accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare la realizzazione delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del progetto 1.2 "Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale" con riguardo al modello di intervento 1 "messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle diseguaglianze sociali" qui in allegato (allegato progetto).
- 3. La Regione Emilia-Romagna e il soggetto convenzionato con la sottoscrizione del presente Accordo dichiarano il rispetto delle condizioni previste dall'art. 7, c. 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- 4. Considerata la complessità dell'iniziativa, a quanto concordato nell'art.2, potranno essere apportate modifiche, senza maggiorazione dell'importo complessivo del finanziamento, allo scopo di migliorarne l'impianto complessivo e/o garantirne la realizzazione, nonché in caso si riscontrino criticità tali da precluderne la realizzazione, decorsi i primi sei mesi dall'avvio della iniziativa ed entro i successivi quindici mesi, previo Accordo scritto tra Regione Emilia-Romagna e il soggetto convenzionato.

5. Il soggetto convenzionato potrà pertanto presentare alla Regione Emilia-Romagna, nel rispetto della tempistica indicata nel precedente comma 4, eventuali proposte scritte e motivate di modifica al modello di intervento. La Regione Emilia-Romagna si impegna a valutare, anche congiuntamente con il proponente, la coerenza delle modifiche richieste nel quadro generale delle attività di progetto ed eventualmente presentare una proposta di modifica ad AReSS Puglia per gli adempimenti successivi.

# Art. 2 – Funzioni compiti e obblighi

- 1. Nell'ambito del presente Accordo la Regione Emilia-Romagna e l'AUSL BOLOGNA concorrono alla predisposizione e realizzazione del modello di intervento di cui all'articolo 1, comma 2, svolgendo, ciascuno, i compiti previsti dai successivi commi.
- 2. La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione del progetto la propria expertise, garantisce il coordinamento complessivo del progetto e si impegna ad adottare tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti, assicurando il regolare invio ad AReSS delle rendicontazioni periodiche, provvedendo al trasferimento all'AUSL BOLOGNA delle risorse ministeriali non appena disponibili e procedendo, in caso di eventuali criticità ed in Accordo con AReSS Puglia, ai necessari correttivi atti a garantire il buon andamento del progetto.
- 3. L'AUSL BOLOGNA mette a disposizione del progetto le proprie strutture e le risorse umane e tecniche necessarie ad assicurare l'avvio e la realizzazione degli interventi nel rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma di progetto e si impegna a conformarsi alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna per dare attuazione alle linee guida e alle circolari ministeriali in tema di

pubblicità, monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione della linea di intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune.

4. L'AUSL BOLOGNA assicura una collaborazione attiva con il gruppo di lavoro nazionale del progetto attraverso la partecipazione alle riunioni e attività che verranno definite per gli obiettivi di competenza. In particolare, l'AUSL BOLOGNA si occuperà dei seguenti obiettivi specifici indicati: sotto-obiettivo 2.d (Altre Sorveglianze: registro mesoteliomi, tumori naso-sinusali), Ob. 3 Epidemiologia analitica (sotto-obiettivo 3.a), Ob. 8 Sorveglianza sanitaria (sotto-obiettivi 8.a, 8.c, 8.e, 8.f, 8.g).

Nell'ambito dei sopracitati obiettivi, le attività principali che l'AUSL BOLOGNA si impegna a svolgere sono:

- partecipazione e contributo allo sviluppo dello studio di coorte residenziale (come da sottobiettivo 3.a del progetto nazionale) con le informazioni riconducibili alla coorte OGR in possesso del DSP;
- partecipazione nel processo di revisione della letteratura e nella pianificazione di programmi di promozione della salute, a partire dalle attività messe in campo nelle comunità limitrofe al SIN;
- definizione dei criteri di arruolamento delle fasce di popolazione destinatarie di interventi di promozione della salute in funzione delle criticità sanitarie prevalenti collegate al SIN OGR, nonché definizione degli interventi stessi;
- attuazione degli interventi con chiamata attiva dei gruppi di popolazione selezionati, alla luce di contesti che possano determinare disuguaglianza nell'accesso ai servizi;

- partecipazione al disegno di specifici percorsi diagnostico-terapeutici per la presa in carico dei problemi di salute della popolazione esposta all'amianto con particolare riferimento allo sviluppo del raccordo tra le strutture di diagnosi e cura e gli ambulatori di medicina del lavoro ai fini della valutazione della esposizione;
- definizione e condivisione con il gruppo nazionale dei criteri di eleggibilità
  per la sorveglianza dei lavoratori ex esposti ad amianto e ad eventuali
  altri cancerogeni ambientali e occupazionali da sottoporre a screening
  per il tumore al polmone con TAC a basso dosaggio;
- valutazione di fattibilità di uno screening con TAC a bassa dose negli ex esposti ad amianto in base ai criteri di rischio condivisi con il sotto obiettivo 8f e quantificazione della possibile popolazione target;
- avvio dello screening con chiamata attiva nella popolazione selezionata afferente al SIN OGR nonché progettazione e realizzazione dei necessari corsi di formazione per radiologi;
- effettuazione di due round di screening nei soggetti eleggibili residenti in provincia di Bologna e in carico agli ambulatori ex esposti dello SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per un massimo di 40 TAC bassa dose anno;
- partecipazione alla definizione del sistema di sorveglianza nazionale per gli ex esposti ad amianto;
- avvio della chiamata attiva degli ex esposti OGR secondo le modalità definite nell'ambito dei lavori del sottogruppo di cui al punto precedente.
- 5. L'AUSL BOLOGNA si impegna altresì espressamente a mettere a disposizione della Regione Emilia-Romagna, nei termini indicati al successivo articolo 4 e in

quelli che saranno comunicati di volta in volta per iscritto, la documentazione tecnica e finanziaria necessaria alla rendicontazione periodica dell'intervento e alle verifiche di monitoraggio eventualmente disposte dal Ministero della Salute e, a tal fine, garantisce l'adozione di misure atte a garantire la completa tracciabilità delle operazioni, la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNC, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, compatibilmente al proprio ruolo come declinato in premessa, a conservare la documentazione tecnica e finanziaria di progetto su supporti informatici adeguati e a renderli disponibili per le attività di controllo e di audit.

### Art. 3 - Efficacia e durata

- 1. Il presente Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 o fino al termine previsto nel cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 qualora lo stesso subisse modificazioni.
- 2. Il soggetto convenzionato si impegna ad avviare le procedure interne necessarie ad assicurare la piena operatività del progetto immediatamente dopo la sottoscrizione del presente Accordo.

### Art. 4 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1.Al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di procedere alla regolare e puntuale trasmissione ad AReSS Puglia della documentazione per le verifiche ministeriali riguardo il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il soggetto convenzionato, compatibilmente al proprio ruolo come declinato in premessa, è tenuto a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna un rapporto tecnico con lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività , nel rispetto delle

indicazioni fornite dalle LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 1.2 "Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale", qui allegate (allegato linee guida), alle seguenti scadenze: 10 settembre 2024; 28 febbraio 2025; 31 agosto 2025; 31 gennaio 2026; 31 agosto 2026.

- 2. Entro e non oltre il 31 gennaio 2027 il soggetto convenzionato è tenuto a trasmettere alla Regione Emilia-Romagna la relazione tecnica finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'Accordo stesso ed il rendiconto finanziario finale che attesti le spese sostenute.
- 3. Le rendicontazioni di cui al punto 1 dovranno essere redatte nel rispetto piano finanziario di progetto e corredate da relative note di debito e pertinenti giustificativi di spesa.
- 4. Eventuali variazioni relative al piano finanziario dovranno essere preventivamente richieste e autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna.
- 5. La Regione Emilia-Romagna può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e il soggetto convenzionato è tenuto a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
- 6. Le relazioni tecniche, i rendiconti finanziari e tutta l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta devono essere inviati ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
- Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente
   dgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it

- Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare il direttore
   dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it
- Area rifiuti e bonifica siti contaminati, servizi pubblici dell'ambiente
   servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it
- 7. È fatto obbligo al soggetto convenzionato di conservare tutta la documentazione contabile relativa al progetto anche su supporti informativi e di renderla disponibile a richiesta della Regione Emilia-Romagna.

# Art. 5 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto

1. Qualsiasi iniziativa di comunicazione correlata alle attività disciplinate nel presente Accordo deve essere concordata con la Regione Emilia-Romagna. A tal fine se il soggetto convenzionato intende mettere in atto iniziative di comunicazione correlate all'intervento di cui al presente Accordo, deve informare con congruo anticipo e in forma scritta la Regione Emilia-Romagna delle iniziative in programma, così da consentire l'avvio della prescritta procedura di condivisione con il Ministero e AReSS Puglia.

### Art. 6 - Finanziamento

- Per la realizzazione del modello di intervento 1 di cui al presente Accordo il soggetto convenzionato riceve un finanziamento complessivo di € 573.150,00 (cinquecentosettantaremilacentocinquanta/00).
- 2. La Regione Emilia-Romagna e il soggetto convenzionato dichiarano che le attività di cui al presente Accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto trattasi di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
- 3. Il finanziamento è concesso dal Ministero della Salute per il tramite della Regione Puglia, dell'AReSS Puglia, della Regione Emilia-Romagna al soggetto convenzionato al fine di sostenere le spese per la realizzazione del progetto di

cui al presente Accordo, come risultante dai rendiconti finanziari di cui all'articolo 4.

- 4. Il soggetto convenzionato prende atto ed accetta espressamente che il Ministero della Salute, la Regione Puglia e l'AReSS Puglia e la Regione Emilia-Romagna non assumeranno altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
- 5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei referenti del progetto.
- 6. Il soggetto convenzionato prende atto che il finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo sarà trasferito dalla Regione Emilia-Romagna al soggetto convenzionato secondo le modalità riportate nel successivo art. 7 del presente atto, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica di cui alla L. n. 196/2009 e al D.lgs. n. 93/2016 e successive modifiche e integrazioni.

### Art. 7 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

- 1. Il finanziamento spettante al soggetto convenzionato per la partecipazione alla realizzazione del modello di intervento, come quantificato in sede di progetto pari ad €573.150,00 (cinquecentosettantaremilacentocinquanta/00), sarà erogato in tre quote.
- 2. La prima quota, pari al 25% del finanziamento, a titolo di acconto, sarà trasferita dalla Regione Emilia-Romagna al soggetto convenzionato dopo la prima relazione (10 settembre 2024).
- 3. La seconda quota, pari al 50% del finanziamento, sarà trasferita dalla Regione Emilia-Romagna al soggetto convenzionato in un'unica soluzione:
- a) a seguito della seconda e della terza rendicontazione, per le attività progettuali svolte sino al 31 agosto 2025;

- a seguito della presentazione, entro il 31 gennaio 2026, di una relazione tecnico-finanziaria relativa alle attività progettuali svolte sino al 31 dicembre 2025.
- 4. La terza quota, pari al 25% del finanziamento, sarà trasferita dalla Regione Emilia-Romagna al soggetto convenzionato in un'unica soluzione:
- a) a seguito della quarta rendicontazione, per le attività progettuali svolte sino al 31 agosto 2026;
- a seguito della presentazione, entro il 31 gennaio 2027, di una relazione tecnico-finanziaria finale per le eventuali attività progettuali svolte fino al 31 dicembre 2026.
- 5. Esclusa la prima quota che sarà trasferita per intero a titolo di acconto, per le successive sarà liquidato quanto effettivamente ricondotto ad attività rendicontate, fino ad un massimo rappresentato dalla percentuale della quota stessa. Quanto non rendicontato nell'ambito delle singole quote potrà essere liquidato in aggiunta a quelle successive.
- 6. La Regione Emilia-Romagna e il soggetto convenzionato convengono espressamente che l'erogazione effettiva di ognuna delle quote di finanziamento sopra citate è subordinata, oltre che al rispetto da parte del soggetto convenzionato dei tempi e delle modalità di rendicontazione tecnica e finanziaria di cui al presente Accordo, anche:
  - dall'effettivo accredito in favore della Regione Emilia-Romagna delle somme messe a disposizione dal Ministero della Salute per l'intervento di cui al presente Accordo, per il tramite della Regione Puglia;
  - dalla presentazione da parte del soggetto convenzionato di formale richiesta di pagamento.

- 7. I mandati per il pagamento delle quote di cui al comma 1, a mezzo bonifico bancario e/o bollettino PagoPa, saranno tratti sul conto corrente indicato dal soggetto convenzionato dietro formale richiesta di pagamento e previe eventuali verifiche obbligatorie di legge.
- 8. La Regione Emilia-Romagna non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione delle quote di finanziamento cagionati dai controlli di legge o dovuti ad eventi non imputabili alla Regione Emilia-Romagna medesima.
- 9. La conclusione di tutte le attività progettuali dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2026, salvo il caso di modificazioni del termine previsto nel cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021.
- 10. La Regione Emilia-Romagna, entro e non oltre il 28 febbraio 2027, deve trasmettere il rendiconto finanziario finale nel quale siano attestate spese pari al 100% di quanto erogato, con l'impegno, qualora non fossero state spese integralmente le risorse trasferite, a restituire tempestivamente ad AReSS Puglia al le quote eccedenti, con le modalità comunicate da AReSS Puglia-stessa. In tal caso il soggetto convenzionato sarà tenuto a restituire alla Regione Emilia-Romagna, nelle modalità e alla scadenza indicata dalla Regione Emilia-Romagna medesima, le eventuali risorse finanziarie già ricevute e non spese.
- 11. Ai fini del pagamento AReSS Puglia si riserva la facoltà di richiedere alla Regione Emilia-Romagna copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari. In tal caso il soggetto convenzionato è tenuto a fornire alla Regione Emilia-Romagna i documenti richiesti entro la scadenza dalla stessa indicata con richiesta scritta.

### Art. 8 - Risoluzione dell'Accordo

- 1. In caso di sospensione dei pagamenti da parte del Ministero e/o di avvio di procedura previa diffida della risoluzione dell'Accordo in essere, per valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 4 o per mancata o irregolare attuazione del presente Accordo, o per qualsivoglia altra motivazione, la Regione Emilia-Romagna si impegna a informare tempestivamente il soggetto convenzionato.
- 2. La Regione Emilia-Romagna nel caso di accertamento di gravi violazioni agli obblighi previsti dal presente Accordo e imputabili al soggetto convenzionato che possano pregiudicare la positiva realizzazione del progetto, intima a quest'ultima per iscritto, a mezzo PEC, di porre fine alle violazioni entro il termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il presente Accordo si intende risolto di diritto a partire dalla data indicata nell'atto di diffida.
- 3. La Regione Emilia-Romagna e il soggetto convenzionato convengono espressamente che, in caso di risoluzione dell'Accordo in essere tra Regione Puglia ed AReSS Puglia e Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'intervento di cui al presente atto, il soggetto convenzionato ha l'obbligo di provvedere, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'Accordo.

### Art. 9 – Referenti per l'intervento

1. La Regione Emilia-Romagna indica quale referente scientifico per l'intervento di cui al presente Accordo la dott.ssa Paola Angelini, EQ Ambiente Clima e Salute, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Regione Emilia-Romagna, e quale referente amministrativo la dott.ssa Cristina Govoni, Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente Regione Emilia-Romagna.

2. La Regione Emilia-Romagna dichiara che ogni comunicazione inerente all'intervento di cui al presente Accordo deve essere indirizzata alla mail istituzionale dei referenti suindicati e alla PEC della Direzione dell'ente come di seguito specificati:

paola.angelini@regione.emilia-romagna.it cristina.govoni@regione.emilia-romagna.it servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it

- 3. Il soggetto convenzionato indica quale referente scientifico per l'intervento di cui al presente Accordo il dr. Paolo Galli direttore della Unità Operativa Complessa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna.
- 4. Il soggetto convenzionato dichiara che ogni comunicazione inerente all'intervento di cui al presente Accordo deve essere indirizzata alle mail istituzionali dei referenti suindicati e alla PEC dell'ente come di seguito:

paolo.galli@ausl.bologna.it

paolo.pandolfi@ausl.bologna.it

dsp@pec.ausl.bologna.it

L'eventuale modifica dei referenti dovrà essere sollecitamente comunicata formalmente alla Regione Emilia-Romagna che ne prenderà atto e provvederà, laddove necessario, a darne notizia ad AReSS Puglia.

## Articolo 10 – Forma dell'atto, registrazione e imposta di bollo

1. Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990 in modalità di scrittura privata con sottoscrizione digitale, con registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente, in base all'articolo 4, parte II, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e

integrazioni.

2. Il presente Accordo è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e ss.mm.ii., Allegato B – pari a € 96,00 (novanteseieuro). L'imposta sarà assolta in modo virtuale dall'Azienda USL di Bologna in base all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 311863 del 09/04/2014.

# Art. 11 – Controversie e foro competente

- 1. La Regione Emilia-Romagna e il soggetto convenzionato si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia sul presente Accordo.
- 2. La Regione Emilia-Romagna e il soggetto convenzionato espressamente manifestano la loro volontà di devolvere la cognizione della causa per ogni controversia collegata direttamente o indirettamente all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, recesso o risoluzione dell'Accordo al Foro di Bologna in via esclusiva.

### Art. 12 – Disposizioni finali e rinvii

- 1. La Regione Emilia-Romagna e il soggetto convenzionato dichiarano di rispettare e applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati).
- 2. La Regione Emilia-Romagna e il soggetto convenzionato dichiarano di rispettare e applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPR n. 62/2013), nonché la normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013).
- 3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio

Imposta di bollo pari ad € 96,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 311863 del 09/04/2014 dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata all'Azienda USL di Bologna

alle disposizioni contenute nell'Accordo sottoscritto tra AReSS Puglia e la

Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del modello di intervento e alle

vigenti norme di legge in materia.

Il presente Accordo, composto da 12 articoli e 2 allegati, viene sottoscritto con

firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

**AUSL DI BOLOGNA** 

Direttore Generale

Direttore Generale

Cura della Persona, Salute e Welfare

Paolo Bordon

Luca Baldino